

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI SECONDO LE PREVISIONI DEL BANDO DI GARA

[Domande e risposte pubblicate in data 10.04.2017].....[segue]

DOMANDA N.1

In caso di raggruppamenti temporanei, l'operatore mandatario dovrà essere in possesso del 70% dei requisiti economico finanziari di partecipazione, gli operatori mandanti dovranno possedere i requisiti richiesti in misura non inferiore al 10% ciascuno .

Può il mandatario possedere il 100% dei requisiti economici e finanziari?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA N.2

Il punto III.3) del bando di gara, dichiara che la normativa cinese prevede l'obbligo di operare in ciascuna città sede di centro visti in partenariato con un soggetto di diritto cinese che possenga, per tale città, autorizzazione e licenza rilasciate dalle competenti autorità cinesi, i soggetti partecipanti dovranno, a pena di non ammissibilità, indicare i soggetti di diritto cinese loro partner per ciascuna città sede di centro visti, i quali dovranno essere già in possesso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni, presentandone copia nell'offerta di gara.

Tuttavia, il governo cinese ha autorizzato l'apertura di centri visti con partner locali in 11 città sprovviste della presenza di ambasciate e consolati, solo nell'ottobre 2015.

Alla luce di quanto sopra, ci sembra di rilevare una contraddizione in quanto, nella sezione dei requisiti economici indicata al punto 4 delle norme di partecipazione, si chiede sia ai mandatari che ai mandanti, di avere un'esperienza nel settore visti da almeno tre anni e un fatturato globale nel settore specifico dei visti di 3 anni.

Pertanto, si chiede di confermare se:

i criteri di qualificazione economica e di esperienza nel settore dei visti debbano intendersi solo per i mandatari oppure sono validi anche per i partner cinesi locali.

RISPOSTA

I criteri di qualificazione economica e di esperienza nel settore dei visti devono essere intesi esclusivamente per i mandatari. Per i partner cinesi locali è richiesto invece che siano in possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa locale.

DOMANDA N.3

Come indicato nel bando di gara, vi sono due tipi di tariffe applicate dalle aziende di outsourcing: una tariffa per ADS ed una per richiedenti individuali.

Può indicare come verrà calcolata l'offerta economica per ogni consolato dal momento in cui ci saranno due costi del servizio, uno per ADS ed uno per individuali?

RISPOSTA

Indicare costi del servizio differenziati è un'opzione, peraltro già utilizzata in passato da fornitori esterni di servizi, non un obbligo o una richiesta. Qualora pervenissero offerte con costi del servizio differenziati, il calcolo verrebbe effettuato mediante la tabella già pubblicata insieme al bando ponderando le diverse service fees proposte al numero medio nell'ultimo triennio (o dalla data di apertura nel caso dei centri visti operanti da meno di tre anni) di visti della tipologia corrispondente alle singole fees proposte.

DOMANDA N.4

Può confermare se il documento di identità quale il passaporto può essere sostituito dalla National Identity Card?

RISPOSTA

E' necessario che il documento di identità presentato sia valido e riconosciuto quale documento di identità nel Paese ove è stato emesso.

DOMANDA N.5

Proponendo in sede di gara il servizio in 15 città diverse con 15 mandanti diversi, come la legge locale richiede, si chiede di precisare se sarà sufficiente presentare un'unica domanda di ammissione che includa sia il mandatario (dal punto A.1 al punto A.10, che tutti i mandanti, ciascuno per ogni città, al punto A.11?

RISPOSTA

Si, la gara è unica per tutti e 15 i centri visti ed è sufficiente presentare un'unica domanda di ammissione che includa sia il mandatario che il/i mandante/i. Nell'offerta potranno essere indicati uno o più partner cinesi locali per i 15 centri visti, che dovranno soddisfare il requisito del possesso delle locali licenze e autorizzazioni.

DOMANDA N.6

Può confermare se il documento “Domanda di Ammissione” può essere utilizzato da tutti i soggetti: italiani, europei e non europei.

RISPOSTA

Si.

DOMANDA N.7

Il testo cita: “In caso di raggruppamenti temporanei, l’operatore mandatario dovrà essere in possesso del 70% dei requisiti economico finanziari di partecipazione, gli operatori mandanti dovranno possedere i requisiti richiesti in misura non inferiore al 10% ciascuno”.

Può confermare se il requisito economico finanziario del 10% deve essere raggiunto individualmente da ogni mandante o se invece sia raggiunto collettivamente da tutti i mandanti insieme?

RISPOSTA

Il requisito economico finanziario del 10% deve essere raggiunto individualmente da ogni mandante.

DOMANDA N.8

Il testo cita: Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi... Gli importi dovranno essere dichiarati in Euro.

Può confermare se:

1. Tutti i soggetti, mandatario e mandanti, devono presentare i bilanci societari degli ultimi tre anni?
2. Nel caso in cui dovesse essere solo il mandatario obbligato a presentare i bilanci societari, può confermare se sia sufficiente per i mandanti presentare una dichiarazione legalizzata riportante i fatturati triennali e annuali come indicati nei requisiti economico finanziari al punto 4.1.a?
3. Qualora i mandanti non debbano presentare i bilanci societari, è possibile allegare alla dichiarazione di cui al punto sopra una lettera della banca comprovante i dati economici?

RISPOSTA

1. Il mandatario deve presentare i bilanci societari degli ultimi tre anni. Le società partner locali cinesi richieste dalla normativa cinese non sono tenute a presentare tali bilanci societari;

2. Si conferma che è sufficiente presentare una dichiarazione legalizzata riportante i fatturati triennali e annuali come indicati al punto 4.1.a;
3. Non è possibile allegare alla dichiarazione di cui al punto sopra una lettera della banca comprovante i dati economici.

DOMANDA N.9

Il testo cito: “Le dichiarazioni di cui al punto (B) comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, fermi restando gli obblighi di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti a seguito dell’aggiudicazione.

Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.7.1.

Per i concorrenti aventi sede in altro Stato tali dichiarazioni potranno essere sostituite da una dichiarazione giurata ovvero da rendersi secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, ai sensi del comma 3 dell’articolo 83 del Dlgs n. 50/2016.

Può confermare se per le aziende di diritto non europee, le dichiarazioni di cui al punto B della domanda di ammissione DEVONO essere presentate in aggiunta alla domanda stessa, in forma giurata o se invece sia sufficiente attenersi al modello della domanda di ammissione (semplicemente firmato del legale rappresentate, con timbro societario e fotocopia del passaporto del legale rappresentante)?

RISPOSTA

Le aziende di diritto non europeo possono, alternativamente, presentare le dichiarazioni di cui al punto B attenendosi al modello della domanda di ammissione firmato dal legale rappresentante, con timbro societario e fotocopia del passaporto, ovvero in forma giurata.

DOMANDA N.10

Può confermare se le referenze bancarie debbono essere presentate solo dal mandatario o anche dai mandanti?

RISPOSTA

Si conferma che le referenze bancarie devono essere presentate solo dal mandatario.

DOMANDA N.11

Può confermare se la garanzia bancaria debba essere presentata e sottoscritta solo dal mandatario.

RISPOSTA

Si conferma che la garanzia bancaria deve essere presentata e sottoscritta solo dal mandatario.

DOMANDA N.12

In caso di raggruppamento temporaneo / consorzio, se il mandatario possiede il 100% dei requisiti economico finanziari, i partner locali cinesi devono solo presentare le licenze ed i permessi per operare e NON devono presentare alcun dato finanziario o documentazione economica relativa ai turnover societari né eventuali dichiarazioni in tal senso.

RISPOSTA

E' opportuno presentare documentazione sulla situazione economico-finanziaria dei partner locali cinesi previsti obbligatoriamente dalla legge cinese, sebbene non sia loro richiesto il soddisfacimento dei requisiti minimi invece richiesti al/ai mandatario/mandatari.

[Domande e risposte pubblicate in data 14.04.2017].....[segue]

DOMANDA N.13

Potrebbe confermare il contenuto delle buste deve essere come di seguito:

- a. Busta A deve contenere tutti i documenti amministrativi del fornitore, due referenze bancarie, la fideiussione e la garanzia provvisoria.
- b. Busta B deve contenere l'offerta tecnica
- c. Busta C deve contenere l'offerta economica e la garanzia provvisoria?

RISPOSTA

No. Come indicato al punto 7 del documento "Norme di partecipazione", le tre buste non trasparenti all'interno del plico devono contenere:

- a) Busta identificata dalla lettera A: documentazione amministrativa, referenze bancarie, garanzia provvisoria per l'importo di 4.640.000 RMB, o di somma corrispondente in euro calcolata al tasso di cambio tra Euro e Renminbi indicato dal sito web della Banca d'Italia il giorno di pubblicazione del bando di gara, pari al 2% del valore complessivo stimato dell'esternalizzazione, e fideiussione;
- b) Busta identificata dalla lettera B: documentazione tecnica;
- c) Busta identificata dalla lettera C: offerta economica.

DOMANDA N.14

Sarebbe possibile conoscere il volume di visti per città?

RISPOSTA

Nell'ultimo triennio il flusso di visti tipo "C" rilasciati annualmente dall'Ufficio è stato:

- 2014: 375.300;
- 2015: 526.181;
- 2016: 349.677.

Nel 2016 le domande di visto ricevute dai singoli centri visti sono così ripartite, arrotondate per difetto, (i centri visti indicati con il simbolo "*" hanno aperto al pubblico a partire dal mese di aprile 2016):

Canton 43.000; Changsha* 10.000; Chengdu* 5.000; Chongqing 27.000; Fuzhou* 10.000; Hangzhou* 8.000; Kunming* 8.500; Jinan* 3.500; Nanjing* 6.500; Pechino 100.000; Shanghai 100.000; Shenyang* 6.000; Shenzhen* 7.500; Xian* 12.000; Wuhan* 2.500.

DOMANDA N.15

Per la garanzia provvisoria, potrebbe confermare che dobbiamo usare il tasso di cambio ufficiale CNY-EUR della Banca d'Italia del 28 marzo 2017, data di pubblicazione del bando di gara?

RISPOSTA

Qualora la garanzia provvisoria sia in Euro, essa deve essere pari alla somma corrispondente all'importo di 4.640.000 RMB calcolata al tasso di cambio tra Euro e Renminbi indicato dal sito web della Banca d'Italia il giorno di pubblicazione del bando di gara, ossia il 28 marzo 2017.

DOMANDA N.16

Avrei un'ulteriore domanda da porle concernente la legalizzazione delle licenze della nostra organizzazione e del partner locale da effettuare presso la vostra rappresentanza. Potrebbe indicarmi la procedura da seguire per effettuare tale legalizzazione nella circoscrizione consolare di Guangzhou o il link nella quale tale procedura è menzionata?

Le porgo questa domanda in quanto sul vostro sito sotto la rubrica "Notarile" non vi è alcuna informazione riguardante le legalizzazioni, qui di seguito il link della pagina da me consultata: http://www.conscanton.esteri.it/consolato_canton/it/i_servizi/per_i_cittadini/notarile

RISPOSTA

Qui di seguito si indica la corretta procedura per ottenere una legalizzazione di un atto cinese:
a) far effettuare una traduzione notarile da un notaio cinese portando l'originale del documento; b) far legalizzare il timbro e la firma del notaio cinese dal Ministero degli Esteri cinese ovvero, qualora al di fuori di Pechino, dall'Ufficio Affari Esteri locale competente; c) l'Ambasciata o il Consolato competente territorialmente provvedono infine alla

verifica/legalizzazione della firma del Ministero degli Esteri cinese o del locale Ufficio Affari Esteri.

Per quanto concerne la sezione "Notarile" dei siti delle nostre rappresentanze diplomatiche, cui nel quesito si fa riferimento per il Consolato Generale a Canton, tale sezione del sito è dedicata esclusivamente alle funzioni notarili svolte dagli Uffici consolari nei confronti di cittadini italiani che si trovano all'estero, e non alle legalizzazioni (come chiaramente riportato, ad esempio, sulla pagina dell'Ambasciata http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/notarile/notarile.html).

[Domande e risposte pubblicate in data 19.04.2017].....[segue]

DOMANDA N.17

Si richiedono chiarimenti sulla durata durante la quale la fideiussione e la cauzione provvisoria verranno bloccate e qual è la data prevista per l'aggiudicazione del contratto.

RISPOSTA

La fideiussione deve essere mantenuta per l'intera durata della gara e fino ad avvenuta assegnazione. Come previsto dal punto 10 del documento "Norme di partecipazione" entro un termine massimo di 30 giorni dalla valutazione delle offerte, l'Amministrazione comunica per iscritto al soggetto aggiudicatario l'esito della gara e lo pubblica sul sito internet della Sede.

[Domande e risposte pubblicate in data 24.04.2017].....[segue]

DOMANDA N.18

Potrebbe gentilmente chiarire quale garanzia/quale importo verrà bloccata/o durante la durata del contratto?

RISPOSTA

Come indicato all'art. 11 del Capitolato di Gara, avente ad oggetto "Garanzie e penali", è previsto che a garanzia delle obbligazioni assunte, anche nei confronti dell'utenza, l'Aggiudicatario presti una garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10% del valore dell'esternalizzazione (tale valore è indicato alla SEZIONE II, PUNTO II.2.1 del Bando di Gara) a mezzo di polizza fideiussoria stipulata con una primaria compagnia di assicurazioni, a copertura anche delle ipotesi di dolo e colpa.

[Domande e risposte pubblicate in data 26.04.2017].....[segue]

DOMANDA N.19

Può confermare se i passaporti di eventuali stranieri devono essere tradotti e legalizzati ai fini della gara?

Abbiamo contattato il Ministero degli Esteri Cinese per la legalizzazione delle copie dei passaporti dei miei colleghi. Il Ministero degli Esteri Cinese ha risposto che per regola non legalizza i passaporti di cittadini stranieri. L'ambasciata del paese di origine dei miei colleghi in Beijing può autenticare le copie dei passaporti apponendo il timbro di autenticazione/attestazione. Tuttavia, alla luce della negazione ricevuta da parte del MAE Cinese, non saremmo in grado di presentare la copia legalizzata in Italiano dei passaporti stranieri. Vorremmo quindi sapere se codesta ambasciata accetterà in sede di gara, la presentazione delle copie dei passaporti stranieri attestati e legalizzati dalle rispettive ambasciate senza la traduzione in Italiano e la sua legalizzazione da parte dell'Ambasciata d'Italia.

RISPOSTA

Qualora si tratti di passaporti di Paesi differenti dalla Repubblica Popolare Cinese, per i quali non è possibile ottenere legalizzazione da parte delle Autorità cinesi, saranno accettati: a) una copia del documento autenticata da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese che ha emesso il documento, purché redatta in lingua italiana o inglese; b) oppure, una copia conforme - emessa nel Paese che ha rilasciato il documento - legalizzata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano geograficamente competente.

DOMANDA N.20

Abbiamo alcune precisazioni relative ai documenti di gara e le risposte alle domande pubblicate sul sito web dell'Ambasciata, come indicato di seguito.

1) Con riferimento al Q1, Q2e Q12 dalle risposte ai quesiti postati nel sito dell'Ambasciata. "Potreste per favore confermare se L'operatore autorizzato può soddisfare al 100% i requisiti finanziari ed economici di partecipazione e non è obbligatorio per i 15 partners locali presentare prove finanziarie ed economiche. Se si, la lettera sarà presentata dal dipartimento del partner di finanzia menzionando "partner meeting il 10% dell'ammissibilità economica e finanziaria" basterà la motivazione?"

2) La prego di consigliare a nome di chi il 2% della garanzia temporanea deve essere presentata?

3) Con riferimento al Q11, la prego di confermare per nostra comprensione " la dichiarazione di fideiussione bancaria deve essere presentata dagli operatori autorizzati o dagli operatori nel ruolo di proprietari finali, firmato dagli operatori dirigenti, confermando una disposizione del 10% della fideiussione bancaria per contratto rispettando i criteri delle norme di partecipazioni? Potreste per favore condividere anche la bozza pe la lettera di garanzia?"

4) E' obbligatorio che le licenze e i permessi del partner locale Cinese devono essere legalizzati dalla Missione diplomatica locale Italiana?

RISPOSTA

Si risponde qui di seguito alle richieste di precisazione:

1) Si conferma che l'operatore mandatario può soddisfare da solo il requisito del 100% dei requisiti economico finanziari di partecipazione. Benché sia opportuno presentare documentazione sulla situazione economico-finanziaria dei partner locali cinesi previsti obbligatoriamente dalla legge cinese, non è loro richiesto il soddisfacimento dei requisiti minimi invece richiesti al/ai mandatario/mandatari. Non è possibile accettare mere dichiarazioni di auto-certificazione.

2) Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese.

3) Con riferimento alla risposta data alla domanda n. 11 e pubblicata sul sito web dell'Ambasciata, si conferma che la garanzia bancaria deve essere presentata e sottoscritta solo dal mandatario. Il bando e la documentazione di gara non prevedono modelli di lettera di garanzia o di altri documenti, se non quelli già pubblicati sul sito.

4) Si. Nella risposta alla domanda n. 16 pubblicata sul sito web dell'Ambasciata abbiamo già indicato la corretta procedura da seguire.

DOMANDA N.21

È necessario che al momento della presentazione dell'offerta il termine di validità di tutte le autorizzazioni del Ministero di Pubblica Sicurezza del partner locale (soggetto di diritto cinese) copra l'intero periodo di durata del contratto?

RISPOSTA

La durata della licenza deve essere almeno pari a quella del contratto, salvo che la normativa e i regolamenti della Municipalità ove opera la società cinese interessata non prevedano licenze la cui validità è inferiore alla durata prevista del contratto oggetto del bando e non sia possibile estenderle o rinnovarle in anticipo; in tal caso le licenze dovranno essere rinnovate durante la validità del contratto per garantire la continuità del servizio.

DOMANDA N.22

Al punto III.3 del "Bando di gara" viene indicato che "i soggetti partecipanti dovranno, a pena di non ammissibilità, indicare i soggetti di diritto cinese loro partner per ciascuna città sede di centro visti, i quali dovranno essere già in possesso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni, presentandone copia nell'offerta di gara."

Domanda:

a) In quale forma è necessario presentare il partner (soggetto di diritto cinese) e l'elenco delle città in cui è in possesso delle necessarie autorizzazioni? È possibile in forma libera? b) Qualora il partner (soggetto di diritto cinese) sia in possesso delle autorizzazioni necessarie soltanto in alcune delle 15 città richieste, il Committente riconoscerà l'obbligo del partner cinese, nel caso di assegnazione della concessione, di ottenere e presentare dette autorizzazioni entro la data di inizio della prestazione dei servizi?

c) può il partner cinese essere presentato sia come tale, sia come uno dei mandatari in caso di raggruppamenti temporanei o far parte di un consorzio?

RISPOSTA

a) E' necessario presentare copia legalizzata delle licenze e delle autorizzazioni. Non sono accettate autocertificazioni.

b) No, nel bando è esplicitamente previsto che le autorizzazioni e le licenze debbano essere già possedute dal/dai partner cinese/i in tutte le città oggetto del bando al momento della presentazione dell'offerta. Ciò alla luce dei lunghi e complessi processi autorizzativi, dall'esito non automatico, a livello centrale e locale da parte delle Autorità cinesi per la concessione di tali licenze e autorizzazioni. E' consentito avere uno o più partner cinesi diversi per ciascuna città oggetto del bando, a condizione che ciascuno di essi abbia le necessarie licenze e autorizzazioni per la/le città ove nell'offerta è indicato opererà.

c) Sì, in tal caso deve presentare sia la documentazione prevista per i soggetti mandatari, sia - essendo esse previste obbligatoriamente dal diritto cinese - tutte le necessarie licenze e autorizzazioni.

DOMANDA N.23

Chiediamo di precisare se per due referenze bancarie indicate nelle **NORME DI PARTECIPAZIONE** al punto 5 b) tra la documentazione da allegare alla domanda di ammissione sono da intendersi 2 referenze di 2 banche diverse o 2 referenze di agenzie diverse della stessa banca o di 2 banche dello stesso gruppo?

RISPOSTA

Tutte le opzioni ipotizzate nella domanda (due banche diverse, due agenzie della stessa banca, due banche dello stesso gruppo) sono accettate.

DOMANDA N.24

Vorremmo confermare se le licenze dei partner cinesi locali devono essere sottomettere al momento della risposta alla gara o se esse possono essere fornite dopo l'aggiudicazione del contratto?

RISPOSTA

Le licenze e le autorizzazioni delle società partner cinesi devono essere presentate all'interno della documentazione di offerta di gara, e non al momento dell'aggiudicazione del contratto, in quanto il possesso di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie ad operare è requisito di ammissibilità dell'offerta e deve essere accertato prima dell'aggiudicazione.

DOMANDA N.25

Se le licenze dei partner cinesi locali devono essere sottomesse nelle buste, sarebbe possibile fornire copie scannerizzate con una conferma del consolato che il documento sta nel processo di legalizzazione e presentare i documenti originali più tardi o dopo l'aggiudicazione del contratto.

RISPOSTA

La documentazione presentata nell'offerta dovrà essere presentata nelle modalità previste dal bando. Gli Uffici consolari italiani nella Repubblica Popolare Cinese assicureranno la massima celerità per il rilascio delle legalizzazioni in questione. La tempistica concessa dal bando per la presentazione delle offerte è ampiamente consona alla conclusione dell'intero procedimento di legalizzazione, ivi inclusi i tempi medi di notarizzazione dei documenti presso i notai cinesi e di legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri cinese o degli Uffici Affari Esteri locali.

[Domande e risposte pubblicate in data 02.05.2017][segue]

DOMANDA N.26

In alcune località i partner cinesi hanno le licenze valide per operare che scadono tuttavia verso la seconda metà dell'anno. Questi hanno già provveduto a fare domanda per il rinnovo ed ottenuto dalle autorità competenti una ricevuta a prova di ciò. Può confermare se l'Ambasciata accetterà in fase di gara tali licenze valide supportate dalle ricevute rilasciate dalle autorità competenti?

RISPOSTA

I partner cinesi in questione, oltre all'attuale licenza in corso di validità, possono presentare anche una richiesta di rinnovo della medesima licenza. Non è invece consentito presentare partner locali cinesi che non abbiano attualmente una licenza valida, anche qualora abbiamo meramente avviato le pratiche di prima richiesta della licenza.

DOMANDA N.27

Vi preghiamo di precisare, se il valore stimato del contratto d'esternalizzazione per quattro anni di RMB 232.000.000, indicato al p II.2.1 del BANDO DI GARA è con o senza l'IVA?

RISPOSTA

Come indicato al punto II.2.1 del Bando di gara, il valore stimato del contratto di esternalizzazione è stato calcolato utilizzando il valore nominale delle service fees attualmente previste dai vigenti contratti di esternalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana nella R.P.C., ossia RMB 115 per le domande di visto ADS e RMB 180 per tutte le altre domande di visto, e ipotizzando che la quantità di domande di visto trattate sia in linea con la media dell'ultimo triennio (media annuale visti ADS 261.082, media annuale altri visti 155.548). Il valore stimato indicato nel bando non tiene conto di tassazioni, nella R.P.C. o in altri Paesi.

DOMANDA N.28

Pregasi precisare, se il fatturato globale di cui al p. 4.1.a delle NORME DI PARTECIPAZIONE, da confrontare con il valore il valore stimato del contratto d'esternalizzazione di cui sopra, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi tra un'impresa italiana e operatori economici stranieri, nel caso in cui il fatturato di quest'ultimi sia con l'IVA, va indicato con o senza l'IVA?

RISPOSTA

In caso di raggruppamenti temporanei, la verifica del possesso da parte dell'operatore mandatario del 70% dei requisiti economico-finanziari di partecipazione - quali indicati al punto 4.1.a delle Norme di partecipazione - e del possesso da parte degli operatori mandanti dei requisiti in misura non inferiore al 10% ciascuno è effettuata tenendo conto del fatturato globale quale esso risulta dai bilanci delle singole società.

DOMANDA N. 29

La garanzia provvisoria può essere fornita in forma di un assegno circolare (Demand draft) emesso a favore dell'Ambasciata d'Italia, Beijing” e pari al 2% del valore stimato del contratto circolare?

RISPOSTA

No, la garanzia provvisoria non può essere fornita in forma di assegno circolare. La garanzia provvisoria deve essere fornita nella forma di fideiussione bancaria.

DOMANDA N. 30

A nome di chi deve essere emessa la garanzia provvisoria del valore 4.640.000 RMB?

RISPOSTA

A nome “Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese”

DOMANDA N. 31

Il valore della garanzia provvisoria in base al tasso di cambio della Banca d’Italia in data 28 marzo 2017 è pari a Euro 620.594,65?

RISPOSTA

Sì.

DOMANDA N. 32

E’ necessaria fornire solamente la garanzia provvisoria con la domanda di ammissione e la garanzia fideiussoria di esecuzione pari al 10% del valore dell’esternalizzazione verrà fornita solamente per l’esecuzione dell’contratto?

RISPOSTA

Corretto. La garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’esternalizzazione deve essere fornita insieme alla domanda di ammissione. La garanzia fideiussoria di esecuzione, pari al 10% del valore dell’esternalizzazione, dovrà essere fornita solamente in caso di assegnazione.

[Domande e risposte pubblicate in data 05.05.2017][segue]

DOMANDA N. 33

Con la presente vorrei cortesemente sapere quali sono i termini e le condizioni per prestare la garanzia provvisoria. Esiste un modello specifico per questa garanzia?

RISPOSTA

Non esiste un modello specifico.

DOMANDA N. 34

Volevo cortesemente sapere se la fideiussione emessa da una banca locale sarà accettata.

RISPOSTA

Sono accettate fideiussioni emesse da banche non italiane. Si prega di fornire documentazione in lingua italiana o inglese.

DOMANDA N. 35

Nel caso in cui più concorrenti/vincitori raggiungano lo stesso punteggio come verrebbe regolata la questione dalla legge (tramite un'ulteriore valutazione o come?) non ci sembra ci siano le informazioni al riguardo nella documentazione del bando.

RISPOSTA

Come previsto dalla vigente normativa, in caso due o più concorrenti raggiungano esattamente lo stesso punteggio classificandosi primi a pari merito, si procederà mediante sorteggio.

DOMANDA N. 36

Non abbiamo trovato alcuna limitazione per i partner cinesi locali riguardo la partecipazione insieme a diversi partner al bando. Abbiamo bisogno dei chiarimenti riguardo a quanto è permesso dalle condizioni del bando.

RISPOSTA

Poiché la normativa cinese prevede l'obbligo per le società non cinesi di esternalizzazione dei servizi nel settore dei visti di operare insieme a società cinesi che abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni e licenze a livello centrale e locale (ossia nella città ove opera il centro visti) a trattare domande di visto, nel bando di gara è previsto l'obbligo di indicare nell'offerta quale/i società partner cinesi opereranno insieme a chi presenta l'offerta, dimostrando il possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie. Qualora tali società cinesi siano parti di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo con il mandatario, non meramente ai fini dell'ottemperanza alla normativa cinese, dovrà essere fornita prova anche dei requisiti previsti dal bando in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei.

DOMANDA N. 37

La contatto per richiedere un chiarimento riguardo al numero del bando. Nel documento del Bando di gara, Sezione II.1.2) è indicato 1953 quale numero di protocollo, mentre nel documento della Domanda di ammissione, pagina 1, secondo paragrafo, è indicato 153 quale numero di Bando. Potrebbe cortesemente confermare qual'è il numero corretto?

RISPOSTA

Il numero corretto del procedimento è 1953.

DOMANDA N. 38

Vorrei confermare con Lei che sulla base dell'art.83 Dlgs 50/216, sia possibile sanare carenze attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Abbiamo in nostro possesso tutti questi documenti in versione scannerizzata e la traduzione certificata conforme all'originale per la maggior parte. Saremo in grado di fornire le copie scannerizzate dei documenti e consegnare gli originali entro i tempi di consegna stipulati dall'art. 83 Dlgs 50/216. Vorremmo dunque avvalerci della possibilità offerta dall'art. 83 Dlgs 50/216 al fine di consegnare i documenti originali 10 giorni dopo l'apertura delle buste.

RISPOSTA

Il procedimento completo per legalizzare un documento in Cina è indicato nella risposta al quesito n. 16. Per quanto concerne il soccorso istruttorio, qualora l'offerta contenesse documentazione non perfezionata dal punto di vista formale il ricorso al soccorso istruttorio verrebbe valutato dalla Commissione caso per caso, sulla base della vigente normativa, tenendo conto anche dell'avvio in tempi congrui - rispetto alle date di pubblicazione e scadenza del bando – dell'iter di perfezionamento della documentazione e di eventuali negligenze da parte della società che presenta l'offerta. Si invitano le società interessate a presentare documentazione completa come prevista dal bando. Qualora vi fosse documentazione non perfezionata è necessario presentare tutta la documentazione disponibile, anche non perfezionata, ivi inclusa prova dell'attuale stato della documentazione in via di perfezionamento e prova della data in cui il procedimento di perfezionamento del documento (o ciascuna fase di esso) è stato avviato.

DOMANDA N. 39

Il Ministero degli Affari Esteri di Beijing non certifica le Carte d'Identità cinesi in base alle leggi locali. Ha comunque certificato la patente di guida, emessa dal Public Security Bureau, che contiene i seguenti dati: Foto, Nome e Cognome, Indirizzo di Residenza, Sesso, Nazionalità, Numero ID del National ID Card, data di emissione della patente di guida, data di validità della patente (dal – al), e categoria di patente. Può confermare se la patente di guida presentata da un partner cinese quale documento di identità ai fini della gara verrà accettato da codesta Ambasciata?

RISPOSTA

Si. Oltre alla copia della patente certificata, si prega di produrre anche copia semplice del documento (in questo caso della carta di identità) che le Autorità locali non possono certificare in base alla normativa cinese, al fine di garantire alla Commissione la possibilità di effettuare i controlli con l'Autorità che ha rilasciato tale documento.

DOMANDA N. 40

La documentazione relativa all'offerta tecnica che verrà inserita nella busta B sarà voluminosa. Può confermare se l'offerta tecnica può essere presentata in più di un raccoglitore, che saranno comunque tutti contenuti nella busta B?

RISPOSTA

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere presentata all'interno di un'unica busta (B) e può essere presentata in uno o più raccoglitori.

DOMANDA N. 41

A causa delle leggi nelle varie province, la legalizzazione presso gli uffici provinciali per gli Affari Esteri sta richiedendo molto tempo. Quindi, chiedo umilmente a codesta Ambasciata di considerare una estensione della gara di 7 giorni lavorativi.

RISPOSTA

Non è al momento prevista alcuna estensione dei tempi per la presentazione delle offerte rispetto alla data indicata nel bando di gara.

[Domande e risposte pubblicate in data 08.05.2017][segue]

DOMANDA N. 42

La descrizione dei servizi aggiuntivi verrà inserita nella busta B e faranno parte dell'offerta tecnica. Può confermare in quale Busta occorre inserire i costi relativi ai Servizi Aggiunti?

RISPOSTA

Tutte le informazioni relative ai servizi aggiuntivi opzionali, ivi inclusi i costi, devono essere inserite nella busta B.

DOMANDA N. 43

E' possibile fare subappalto?

RISPOSTA

Sulla base della regolamentazione applicabile il subappalto è vietato in senso assoluto.

DOMANDA N. 44

E' necessario applicare l'art. 105 del codice che prevede obbligatoriamente l'indicazione di una terna di subappaltatori?

RISPOSTA

Alla luce della risposta alla domanda precedente (domanda n. 43), l'articolo citato non rileva.

[Domande e risposte pubblicate in data 09.05.2017]....[SEGUE]

DOMANDA N. 45

Con riferimento alla risposta alla domanda 42 e alla sezione IV.2.1)f) del bando di gara, potrebbe confermare che solo la descrizione e il costo dei servizi principali devono essere inclusi nell'offerta economica?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA N. 46

Potrebbe confermare che la descrizione e il costo dei servizi aggiuntivi devono essere inclusi nella busta B, dentro una busta separata?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA N. 47

Potrebbe confermare che la fideiussione e la garanzia provvisoria possono essere fornite in italiano o in inglese?

RISPOSTA

Si.

DOMANDA N. 48

Dove dobbiamo inserire la descrizione e i costi per la proposta migliorativa?

RISPOSTA

Eventuali servizi migliorativi opzionali a carico dei richiedenti dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica, mentre l'offerta economica concerne la/le service fee/s.

[Domande e risposte pubblicate in data 11.05.2017].....[SEGUE]

DOMANDA N. 49

Se capisco bene, non dobbiamo fornire prezzi per i servizi aggiuntivi? Se invece dobbiamo fornire prezzi, potrebbe chiarire dove li dobbiamo menzionare?

RISPOSTA

Nella descrizione di eventuali servizi opzionali aggiuntivi a carico dell'utenza deve essere incluso il prezzo di tali servizi (che si aggiunge alla service fee). Tale indicazione va ricompresa nell'offerta tecnica, trattandosi non del costo fisso del servizio, bensì di servizi opzionali aggiuntivi.

DOMANDA N. 50

Lei ha confermato in una precedente risposta che la descrizione e il costo dei servizi aggiuntivi devono essere inclusi nella busta B, dentro una busta separata. potrebbe quindi chiarire se dobbiamo descrivere i servizi aggiuntivi nell'offerta tecnica escludendo i prezzi, e mettere in una busta separata dentro la busta B la descrizione dei servizi aggiuntivi prezzi inclusi?

RISPOSTA

All'interno della busta B va inserita l'offerta tecnica, che include anche la descrizione di eventuali servizi opzionali che proponete di mettere a disposizione dei richiedenti visto. Nel descrivere tali servizi opzionali, dovrà essere indicato anche il costo per l'utenza di tali servizi opzionali e aggiuntivi rispetto alla service fee (la cui entità dovrà invece essere indicato nell'offerta economica). Da parte nostra non è mai stato fatto riferimento alla necessità di utilizzare una busta separata all'interno della busta B ove includere i costi dei servizi opzionali.

[Domande e risposte pubblicate in data 17.05.2017].....[SEGUE]

DOMANDA N. 51

Si prega di confermare se i prezzi vanno offerti in Euro o in RMB?

RISPOSTA

Dal momento che nei documenti di gara tutti i valori sono indicati in RMB, i valori - anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento della medesima service fee praticata all'utenza cinese - dovrebbero essere espressi in RMB anche nelle offerte. Qualora dovessero pervenire offerte espresse in Euro anziché in RMB, ai fini della confrontabilità tra valute verrà considerato il valore in RMB al tasso di cambio del giorno di pubblicazione del bando di gara.

[Domande e risposte pubblicate in data 19.05.2017].....[SEGUE]

DOMANDA N. 52

Mi scusi il disturbo, ma se mi fosse possibile capire il motivo dell'estensione ad Agosto , da questo mese corrente, come da atto di proroga del bando di gara.

RISPOSTA

La motivazione del differimento dei termini del bando è indicata nella seconda premessa dell'atto pubblicato sul sito di questa Ambasciata.

DOMANDA N. 53

Con riferimento all'estensione del termine di gara al 25 agosto 2017, dobbiamo richiedere alla banca di provvedere alla cancellazione delle garanzie bancarie esistenti (conformemente ai requisiti menzionati al punto III.III.2 Cauzioni e garanzie richieste di BANDO DI GARA) e al rilascio di nuove, sulla base della nuova scadenza. Secondo le regole della banca, il beneficiario (Ambasciata italiana a Pechino) [...] deve confermare l'estensione del termine di gara. Chiediamo la tua cortese collaborazione su questa richiesta.

RISPOSTA

Qualora necessario al fine di ottenere la modifica delle garanzie bancarie precedentemente richieste coerentemente con le tempistiche indicate nel bando di gara, l'Ambasciata è disponibile a rilasciare una dichiarazione in lingua inglese attestante la proroga dei termini del bando.

[Domande e risposte pubblicate in data 25.05.2017]...[SEGUE]

DOMANDA N. 54

Vi preghiamo di precisare in che modo si potrà provvedere ad eventuali integrazioni alla domanda già presentata prima della proroga: tramite il ritiro dell'offerta con reintegrazione e la sostituzione delle buste oppure presentando una busta a parte ad integrazione della domanda d'ammissione e dell'offerta?

RISPOSTA

In risposta al sua e-mail, segnaliamo che per eventuali integrazioni della domanda sarà necessario ritirare presso questa Ambasciata quella già presentata e sostituirla entro il nuovo termine.

DOMANDA N. 55

Dopo aver preso atto della nuova scadenza per la presentazione dei documenti del Bando di Gara la ricontatto per chiederle se potrebbe indicarmi dove posso trovare informazioni in merito alla durata della validità dei documenti da includere nella nostra offerta.

RISPOSTA

Come indicato al punto IV.3.7 del bando di gara, il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il termine ultimo deve ora intendersi quello nuovo fissato dall'atto di proroga del bando. Di conseguenza i documenti da includere nell'offerta dovranno avere validità minima per 180 giorni a partire dal nuovo termine di presentazione delle offerte.

[Domande e risposte pubblicate in data 29.05.2017]...[SEGUE]

DOMANDA N.56

Siamo consapevoli del fatto che il punto IV.3.7 sia applicabile alla garanzia provvisoria e all'atto di fideiussione. Tuttavia vorremmo avere conferma del periodo di validità per gli altri documenti, quali il registro di commercio, le licenze dei partner locali, il fatturato della società ecc. Potrebbe dunque cortesemente indicarci se il punto IV.3.7 è applicabile ai documenti rimanenti?

RISPOSTA

Tutti i documenti di cui è prevista la presentazione dalle regole di gara dovranno essere validi al momento della nuova scadenza del bando quale indicata nell'atto di proroga, ovvero per un determinato numero di giorni dopo tale nuova scadenza del bando, laddove la validità per un periodo successivo sia esplicitamente indicata nella documentazione di gara.

[Domande e risposte pubblicate in data 20.06.2017]...[SEGUE]

DOMANDA N.56

Con riferimento alla procedura di gara “Esternalizzazione di Servizi Relativi allo Svolgimento di Attività Connesse al Rilascio dei Visti di Ingresso in Italia” - atto n. 1953 del 28 marzo 2017 e in relazione all'avviso di proroga del bando siamo, con la presente, a richiedere un chiarimento. Le organizzazioni che non hanno presentato un'offerta entro il precedente termine del 18 maggio 2017, possono prendere parte al bando, usufruendo del nuovo termine di presentazione delle offerte, differito dalla proroga al 31 agosto 2017 ?

RISPOSTA

Dal momento che il termine per la presentazione delle offerte di gara è stato posposto, tutti i soggetti interessati potranno presentare le offerte entro il nuovo termine indicato nell'atto di proroga.

[Domande e risposte pubblicate in data 06.07.2017]...[SEGUE]

DOMANDA N.57

In riferimento alla gara “Esternalizzazione di Servizi Relativi allo Svolgimento di Attività Connesse al Rilascio dei Visti di Ingresso in Italia” - atto n. 1953 del 28 marzo 2017 vorremmo richiedere un chiarimento. L'articolo 10, comma 2 delle norme di partecipazione (Adempimenti successivi all'aggiudicazione) richiede che “il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, all'iscrizione/costituzione nel registro delle imprese dello Stato ove ha sede la Missione diplomatica, nel rispetto della legislazione locale”. Nel caso in cui l'aggiudicatario fosse un'organizzazione internazionale già regolarmente registrata presso il Ministero degli Affari Esteri cinese, si richiede necessariamente l'iscrizione al registro delle imprese di Stato, o può far fede in via sostitutiva la registrazione presso il Ministero degli Affari Esteri?

RISPOSTA

Nel caso di un'organizzazione internazionale registrata presso il Ministero degli Affari Esteri cinese, tale iscrizione può essere accettata in via sostitutiva per quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 delle norme di partecipazione.

DOMANDA N.58

In riferimento alla gara “Esternalizzazione di Servizi Relativi allo Svolgimento di Attività Connesse al Rilascio dei Visti di Ingresso in Italia” - atto n. 1953 del 28 marzo 2017 vorremmo richiedere un chiarimento.

Abbiamo notato un'apparente incongruenza tra quanto descritto nelle norme di partecipazione e quanto invece riportato nei quesiti in merito alla presentazione dei requisiti economico-finanziari. In particolare, l'art. 4.1.a delle norme di partecipazione al comma 2 riporta che in caso di A.T.I., l'operatore mandatario dovrà dimostrare il possesso del 70% dei requisiti economico finanziari richiesti, mentre l'operatore mandante (nella fattispecie il partner cinese in possesso delle necessarie autorizzazioni per poter operare nel settore del rilascio visti) almeno il 10%. Da ciò si desume che in caso di un solo altro operatore mandante, questi dovrà essere in grado di dimostrare il possesso del restante 30% dei requisiti economico finanziari negli ultimi tre anni. La necessità del soddisfacimento dei requisiti economico finanziari è ulteriormente ribadita nei quesiti 7 e 28. Tuttavia, i quesiti 2, 8, 12, 20 asseriscono che i criteri economico finanziario e di esperienza, dimostrati nei tre anni di bilancio, possano essere soddisfatti anche dal solo operatore mandatario, mentre al partner locale cinese è richiesta presentazione della sua situazione economico-finanziaria, ma senza il vincolo di possesso del 10% dei requisiti economico-finanziari. Obbligatoria è invece la presentazione delle necessarie licenze, come previsto dalla legge cinese. Potreste pertanto cortesemente chiarire se l'operatore mandante (nella fattispecie il partner cinese in possesso delle necessarie autorizzazioni per poter operare nel settore del rilascio visti) debba o meno:

- possedere almeno il 10% dei requisiti economico finanziari presentando i relativi bilanci degli ultimi tre anni per fatturato generale;
- possedere almeno il 10% dei requisiti economico finanziari presentando i relativi bilanci degli ultimi tre anni nel settore del rilascio visti (tendendo in considerazione che il soddisfacimento di questo punto escluderebbe dalla gara nuovi concorrenti);
- o presentare unicamente i bilanci societari generali NON nel settore del rilascio visti a dimostrazione della sua generale capacità economico finanziaria, col solo mandatario in grado di soddisfare i suddetti requisiti, come suggerito nelle risposte ai quesiti 2, 8, 12 e 20.

RISPOSTA

Nel documento “Norme di partecipazione” sono indicati i requisiti minimi che, in caso di A.T.I., devono presentare il mandatario e il mandante. Il mandatario deve dimostrare di possedere almeno il 70% dei requisiti economico-finanziari, mentre il mandante deve provare di averne almeno il 10%. Dunque ogni combinazione in cui il mandatario dimostri il possesso di almeno il 70% e il mandante di almeno il 10% del requisito economico-finanziario consente di soddisfare il requisito stesso.

Come già esplicitato nelle risposte ai quesiti, poiché la normativa cinese prevede obbligatoriamente il ricorso a società partner di diritto cinese aventi le necessarie autorizzazioni e licenze, queste non verranno considerate automaticamente quali parte di una A.T.I. e dunque non sono tenute a dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari summenzionati, e non vanno confuse con società che presentano l'offerta avendo formato una A.T.I..

[Domande e risposte pubblicate in data 11.07.2017][segue]

DOMANDA N.59

Le invio a seguire un quesito relativo alla Garanzia Bancaria.

In fase di preparazione della gara e della documentazione attivata immediatamente dopo la pubblicazione del bando di gara avevamo avviato l'emissione della garanzia bancaria in base ai dati pubblicati con il primo bando di gara. Pertanto la garanzia bancaria aveva come periodo di validità dal 18 maggio per 180 gg.

Alla luce della nuova scadenza, 25 agosto 2017, può confermare se sia sufficiente emettere un'integrazione della garanzia bancaria con le nuove date o se sia necessario rimetterne una nuova.

RISPOSTA

A seguito della proroga del bando di gara, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta potrà essere prodotta tanto una nuova garanzia bancaria, quanto una garanzia bancaria precedentemente emessa e successivamente estesa nella durata. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la garanzia abbia la validità prevista dal bando, tenuto conto delle date indicate nell'atto di proroga.

[Domande e risposte pubblicate in data 11.08.2017][segue]

DOMANDA N.60

Con riferimento all'atto di proroga, il termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento o per l'accesso ai documenti, indicato al punto IV.3.3 del "Bando di gara", è differito al 21 agosto 2017 alle ore 12.00 (ora cinese);

- 1) Posso richiedere se sono state apportate modifiche nei documenti di offerta originali?
- 2) Possiamo avere una copia dei documenti di offerta aggiornati?
- 3) C'è qualche informazione che vorreste dalla nostra società prima della presentazione finale il 25 agosto?

RISPOSTA

Circa i suoi quesiti, trova qui di seguito le risposte:

- 1) Nessun documento di gara è stato modificato. L'unica modifica concerne la scadenza per la presentazione delle offerte e la data di apertura delle offerte; al riguardo, si raccomanda di verificare quotidianamente gli aggiornamenti sul sito web dell'Ambasciata;
- 2) Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito dell'Ambasciata nella sezione "trasparenza", al link

http://www.ambpechino.esteri.it/ambasciata_pechino/it/informazioni_e_servizi/trasparenza_merito/bandi-di-gara.html;

3) Ogni informazione relativa alle società dovrà pervenire esclusivamente tramite l'offerta di gara ed essere contenuta in essa.

DOMANDA N.61

Potrebbe gentilmente dirmi quando sarà la scadenza del concorso di esternalizzazione della gestione visti.

RISPOSTA

Riguardo la tempistica della gara, si raccomanda di verificare quotidianamente gli aggiornamenti sul sito web dell'Ambasciata.

DOMANDA N.62

Si chiede gentilmente di confermare se lo scanner per l'acquisizione dell'impronta digitale ed il kit usato per acquisire le fotografie deve essere fornito dalla contracting authority, o se invece, la contracting authority condividerà le specifiche dello scanner ed il service provider fornirà il medesimo a proprie spese.

RISPOSTA

Le macchine per l'acquisizione delle impronte digitali devono essere fornite dalla società di esternalizzazione dei servizi, basandosi sui modelli che comunicherà il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiano.

DOMANDA N.63

Il sottoscritto costituendo raggruppamento di impresa, chiede conferma di poter far sottoscrivere tutti i documenti della proposta tecnica ed economica unicamente al capofila, previa sottoscrizione di mandato del partner al capofila per la sottoscrizione dei documenti di cui sopra.

RISPOSTA

La sottoscrizione dei documenti deve essere effettuata da ciascuna impresa partecipante (tali non devono essere considerate le società partner cinesi obbligatorie sulla base della normativa cinese).

DOMANDA N.64

Si richiede di specificare se sono richieste integrazioni con il sistema informatico di MAECI e in caso positivo, di fornire le specifiche tecniche di integrazione (file transfert, webservice, o altro) e di rete (vpn, ipsec, o altro).

RISPOSTA

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano dispone di un software che verrà installato su tutte le postazioni della società di esternalizzazione e che è interconnesso con il software ministeriale. Sarà necessario per l'outsourcer fornire due indirizzi IP dedicati per ogni Centro visti.

[Domande e risposte pubblicate in data 11.08.2017]...[SEGUE]

DOMANDA N.65

Potrebbe spiegare le ragioni della proroga al 23 febbraio 2018?

RISPOSTA

La proroga deliberata con atto recante protocollo n. 4697 è connessa al ricorso con riferimento CT 17919/17 e alle tempistiche di attesa delle motivazioni della sentenza di merito e successive determinazioni.

[Domande e risposte pubblicate in data 27.09.2017]

DOMANDA N.66

Nel documento "Norme di Partecipazione", l'articolo 4.3 indica: "Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in base alla documentazione prodotta" e prosegue affermando "La documentazione di qualificazione dovrà avere una data non precedente ai sei mesi."

Mentre il bando di gara è stato emesso il 28 MARZO 2017, la presentazione delle offerte è stata posticipata al 23 FEBBRAIO 2018. Pertanto, alla luce di ciò, desideriamo chiederLe conferma se il 28 MARZO 2017 sarà la data alla quale l'ambasciata farà riferimento per valutare e confermare la validità dei documenti presentati dalle rispettive società di outsourcing. In caso contrario, Le saremmo grati se potesse fornire le istruzioni corrette.

RISPOSTA

Si conferma che, per la verifica di validità dei documenti, fa fede la data di scadenza del bando per la presentazione delle domande, così come indicata nell'ultimo atto di proroga dei termini del bando.

[Domande e risposte pubblicate in data 11.10.2017]

DOMANDA N.67

Come indicato al p. 5 b delle NORME DI PARTECIPAZIONE "l'importo della cauzione provvisoria di 4.640.000 RMB o di corrispondente somma di Euro 620.594,65 potrà essere ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9000 mediante produzione di copia autenticata attestante il possesso della certificazione ISO 9001:2015, come dall'art. 93 del D.lgs 50/2016.

Vi preghiamo di specificare se serve l'autentica notarile.

Vi preghiamo, inoltre, di specificare che la suddetta riduzione vale anche per l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria del 10% del valore del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto.

RISPOSTA

Non è necessaria l'autentica notarile dei documenti menzionati alla lettera b dell'ultimo sottoparagrafo del par. 5 delle Norme di Partecipazione.

La previsione di cui alla stessa lettera b dell'ultimo sottoparagrafo del par. 5 non si applica alla garanzia fideiussoria del 10% del valore del contratto.

[Domande e risposte pubblicate in data 08.12.2017]

DOMANDA N.68

Con Sentenza TAR Lazio, Sez. III ter, 26 settembre 2017 n. 9909, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha annullato il BANDO DI GARA PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA pubblicato sul sito dell'Ambasciata il 28 marzo 2017. Avverso la predetta sentenza, un operatore ha interposto appello al Consiglio di Stato (Ric. n. 7876/2017 – Sezione V), che ha fissato la discussione al 22 febbraio 2017. L'esito della discussione potrebbe essere notificato non prima di 48 ore, e dunque successivamente allo spirare del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Se il ricorso venisse accolto, il bando verrebbe confermato, e quindi la gara potrebbe svolgersi secondo l'originario bando del 23 marzo 2017. Se il ricorso venisse respinto, l'Ambasciata dovrebbe necessariamente modificare il bando secondo le indicazioni date dalla sentenza del TAR Lazio n. 9909/2017. In ogni caso, alla data odierna, il bando risulta annullato dal TAR Lazio e non appare opportuno invitare le Imprese a presentare la loro offerta sulla base dell'originario bando.

Alla luce di quanto sopra, l'Ambasciata intende disporre un'ulteriore proroga del termine di presentazione della domanda, ad una data successiva all'esito della sentenza del Consiglio di Stato?

RISPOSTA

Ad oggi non abbiamo ricevuto notizia di azioni da parte di terzi né della data in cui sarà fissata la relativa udienza. Il MAECI ha intenzione di ricorrere in appello alla sentenza sfavorevole e a tal fine è stato dato incarico all'Avvocatura dello Stato di depositare il relativo ricorso. In seguito verrà fissata la data dell'udienza e solo allora sarà possibile decidere in merito a un'eventuale proroga dei termini di gara.

[Domande e risposte pubblicate in data 20.12.2017]

DOMANDA N. 69

La presente fa riferimento al quesito 68, e alla risposta pubblicata da codesta Ambasciata in data 8 Dicembre.

Preso atto di quanto riportato nel quesito, e cioè che:

(i) la Sentenza TAR Lazio - Sez. III ter, 26 settembre 2017 n. 9909, ha annullato il BANDO DI GARA PER ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA, pubblicato sul sito dell'Ambasciata il 28 marzo 2017;

(ii) contro tale decisione è stato proposto appello al Consiglio di Stato da parte di un concorrente controinteressato (Ric. n. 7876/2017 – Sezione V), e l'udienza di merito per la decisione dell'appello è stata fissata al 22 febbraio 2017;

Considerato, inoltre, che si è appreso come analogo appello sia stata proposto successivamente anche da parte del Ministero degli Esteri, senza richiesta di sospensiva, e che pertanto l'udienza per la decisione di tale appello verrà fissata al più presto per la medesima data del 22 febbraio 2018;

Sembra doversi concludere, allo stato, che:

1. il Ministero debba conformarsi al disposto della sentenza, e non possa quindi consentire alle aziende di presentare le proprie offerte sulla base dell'originario bando del marzo 2017, entro il termine attualmente stabilito del 23 febbraio 2018: ciò in quanto il predetto bando è attualmente improduttivo di effetti, e non può costituire valido documento sulla cui base svolgere la procedura comparativa;

2. vi è ancora la possibilità che l'appello contro la sentenza del TAR venga accolto, e conseguentemente ripristinata la validità e l'efficacia dell'originario bando del 23 marzo 2017: ma questa eventuale sentenza del Consiglio di Stato è comunque destinata ad intervenire dopo la scadenza del termine del 23 febbraio 2018, orario di Pechino, essendo l'udienza fissata il 22 febbraio 2018, orario Italiano.

Per tale motivo, essendo sin d'ora evidente che in nessun caso la scadenza del 23 febbraio 2018 potrebbe essere utilmente rispettata, si chiede a codesta Ambasciata di considerare l'ipotesi di posticipare la scadenza per la presentazione delle offerte di 4 mesi, in modo da

salvaguardare la possibilità, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, di presentare le offerte sulla base dell'originario bando del 23 marzo 2017; ovvero, in alternative, comunicare che in forza della sentenza del TAR e fino alla decisione dell'appello sulla medesima non è possibile la presentazione delle offerte sulla base del bando del 23 marzo 2017, riservando all'esito del giudizio di appello ulteriori comunicazioni circa le modalità di prosecuzione della procedura di affidamento del servizio.

RISPOSTA

Abbiamo preso buona nota delle Sue considerazioni e Le assicuriamo che l'eventualità di un'ulteriore proroga dei termini di gara sarà prontamente presa in esame ove imposta dai tempi di trattazione del ricorso. L'eventuale proroga sarebbe comunicata tempestivamente, non appena stabilita dalla competente Amministrazione Centrale.

[Domande e risposte pubblicate in data 15.01.2018]

DOMANDA N. 70

In riferimento alla domanda n. 69 pubblicata sul sito di codesta ambasciata, alla luce degli aspetti in essa indicati e analizzati, si desidera sapere se codesta Ambasciata ha individuato la nuova data per la presentazione delle offerte. Questo permetterà alle aziende partecipanti un'adeguata pianificazione.

RISPOSTA

Le determinazioni del MAECI relativamente all'eventuale proroga del bando sono ormai prossime e saranno ufficialmente comunicate quanto prima.

[Domande e risposte pubblicate in data 17.01.2018]

DOMANDA N. 71

L'Ambasciata potrebbe provvedere il volume di richieste di visti sottomessi nel 2017 per città, e la ripartizione tra richiedenti individuali e ADS?

RISPOSTA

Si riportano di seguito il volume delle richieste di visti presentate nel 2017 per città, arrotondati per difetto, nonché la ripartizione tra richiedenti individuali e ADS:

INDIVIDUALI

Canton 29600; Changsha 2200; Chengdu 6000; Chongqing 7600; Fuzhou 4900; Hangzhou 10300; Kunming 1300; Jinan 3100; Nanjing 6000; Pechino 54000; Shanghai 62000; Shenyang 3351; Shenzhen 9100; Xian 4900; Wuhan 3400.

ADS

Canton 20400; Changsha 1700; Chengdu 4800; Chongqing 14400; Fuzhou 7300; Hangzhou 3000; Kunming 10500; Jinan 8100; Nanjing 5800; Pechino 55800; Shanghai 43000; Shenyang 9800; Shenzhen 6000; Xian 9100; Wuhan 1800.

[Domande e risposte pubblicate in data 26.01.2018]

DOMANDA N. 72

- 1) Poiché il bando è stato più volte aggiornato, la conversione in euro dovrà essere in riferimento della data 28 marzo 2017 o 17 Maggio 2017 dalla Banca d'Italia?
- 2) 23 Febbraio 2018 è confermata come ultima data per presentare la nostra offerta, oppure presumete che sarà ancora posticipata?
- 3) Potrebbe gentilmente mandarmi copia della domanda di ammissione da compilare poiché sul sito c'è solo la bozza?

RISPOSTA

- 1) Il bando indica espressamente che la garanzia provvisoria è dell'importo di 4.640.000 RMB, o di somma corrispondente in euro calcolata al tasso di cambio tra euro e RMB indicato dal sito web della Banca d'Italia il giorno di pubblicazione del bando di gara, pari al 2% del valore complessivo stimato dell'esternalizzazione; le proroghe intervenute modificano solo alcuni elementi del bando, puntualmente indicati negli atti di proroga (scadenze per la presentazione delle offerte e per la formulazione di richieste di chiarimento o di accesso agli atti; data in cui è fissata l'apertura delle buste); non vi sono dunque variazioni circa le indicazioni sulla data del tasso di cambio;
- 2) si prega di consultare il nuovo atto di proroga del 18 gennaio 2018, pubblicato lo stesso giorno sul sito web dell'Ambasciata;
- 3) la bozza di domanda di ammissione pubblicata sul sito web dell'Ambasciata costituisce una base che gli offerenti potranno discrezionalmente modificare, come ritenuto opportuno.

[Domande e risposte pubblicate in data 05.02.2018]

DOMANDA N. 73

C'è una contraddizione tra la risposta alla domanda 13 e la risposta alla domanda 32: la prima stabilisce che nella busta A si deve fornire la fideiussione pari al 10% del valore del contratto, mentre la seconda stabilisce che NON dobbiamo fornire la fideiussione. Potrebbe chiarire a quale momento dobbiamo fornire la fideiussione?

RISPOSTA

Non vi sono contraddizioni tra le due risposte. In linea con quanto indicato al punto 7 delle norme di partecipazione, l'offerta, in base al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche se diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione dell'appalto. A questo aspetto fa riferimento la risposta alla domanda n. 13. Al punto 10 delle stesse norme di partecipazione viene successivamente stabilito che il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, alla costituzione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

DOMANDA N. 74

Potrebbe chiarire se le licenze commerciali dei partner cinesi locali che sono state raccolte per la scadenza di agosto 2017 rimangono valide e possono quindi essere utilizzate per la scadenza del febbraio 2018, sapendo che la legalizzazione e autenticazione notarile dei questi documenti sono stati effettuati tra aprile e marzo 2017.

Potrebbe anche gentilmente confermare quanto tempo avrà l'aggiudicatario dopo la firma del contratto fino all'apertura dei servizi?

RISPOSTA

Circa il primo quesito, secondo quanto previsto dal punto 4.3 delle norme di partecipazione, la documentazione di qualificazione dovrà avere una data non precedente ai sei mesi; se redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione in italiano.

Quanto al secondo quesito, come noto, i tempi di apertura dei servizi dipenderanno anche dalle autorizzazioni che dovranno essere rilasciate dalle Autorità cinesi all'apertura dei Centri Visti.

[Domande e risposte pubblicate in data 01.03.2018]

DOMANDA N. 75

Se i documenti hanno ottenuto la legalizzazione nei mesi precedenti che purtroppo sfociano il limite richiesto dalle norme di gara, e, poiché il processo di legalizzazione comporta un primo coinvolgimento dell'istituzione cinese, per poi procedere a far riconoscere all'Amministrazione Italiana in Cina la firma dell'istituzione cinese con la relativa traduzione in italiano conforme; detto ciò, potremo ottenere il rinnovo della legalizzazione semplicemente attraverso l'ultima parte del processo e cioè la parte che coinvolge l'Ambasciata o Consolato d'Italia in Cina?

RISPOSTA

Come da risposta alla domanda n. 74, e secondo quanto previsto dal punto 4.3 delle norme di partecipazione, la documentazione di qualificazione dovrà avere una data non precedente ai sei mesi. La data valida a tali fini è quella della documentazione e non quella della legalizzazione.

[Domande e risposte pubblicate in data 26.03.2018]

DOMANDA N. 76

Se uno delle licenze riguardanti il partner scadrà in data 6 Marzo 2018, per quanto ho compreso dal punto 4.3 delle norme di partecipazione, tutti I documenti validi tra il 25 Novembre 2017 entro il 25 Maggio 2018, cioè sei mesi precedenti alla presentazione dell'offerta – vengono riconosciuti validi.

Potrebbe confermare questo mio quesito.

RISPOSTA

La documentazione che sarà presentata dovrà avere una data non antecedente ai sei mesi a decorrere dalla data di apertura delle buste delle offerte, e le licenze dovranno risultare valide al momento della presentazione della domanda.

[Domande e risposte pubblicate in data 17.04.2018]

DOMANDA N. 77

Se il partner sta rinnovando il proprio permesso EE permit, ma il Public Security Bureau ha un processo lento e non rilascia prove/attestazioni che giustifichino e garantiscano che il documento è in processo di rinnovamento, è possibile allegare alla precedente licenza scaduta un auto-attestazione scritta dal partner che faccia fede & giuramento che il documento EE permit è in processo di rinnovamento all'ufficio PSB?

RISPOSTA

Come indicato nella sezione III.3 del Bando di Gara, i soggetti partecipanti dovranno, a pena di non ammissibilità, indicare i soggetti di diritto cinese loro partner per ciascuna città sede di centro visti, i quali dovranno essere già in possesso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni, presentandone copia nell'offerta di gara. Inoltre, nella risposta alla domanda n. 26 del 2 maggio 2017, è stato indicato che non è consentito presentare partner locali cinesi che non abbiano in quel momento una licenza valida.

DOMANDA N. 78

La previsione di cui al punto 5 delle norme di partecipazione, riguardante le riduzioni della garanzia di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, si applica anche alla garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103 comma 1 del medesimo Decreto?

RISPOSTA

Ove siano accertati i presupposti sulla base di idonea documentazione, potrà trovare applicazione l'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del medesimo Decreto si applichino anche alla garanzia definitiva.

[Domande e risposte pubblicate in data 23.04.2018]

DOMANDA N. 79

Considerato

a. che la nostra azienda parteciperà alla gara individualmente e quindi senza consorzio o gruppo temporaneo

b. che i partner cinesi saranno utilizzati solo per rispettare gli obblighi di legge cinese

Alla luce di quanto sopra, e in considerazione della risposta n. 36 pubblicata da codesta ambasciata si chiede di confermare:

1. che si sia corretto presentare solo le licenze e le autorizzazioni dei partner cinesi

2. che non sia necessario presentare alcuna dichiarazione finanziaria dei partner cinesi o altro documento come indicato appunto nella risposta n. 36.

Sempre alla luce del quadro indicato sopra, in base al quale la nostra azienda parteciperà alla gara individualmente, si prega di confermare se sia sufficiente indicare i partner cinesi solo ed esclusivamente nell'offerta tecnica o se questi invece debbano essere indicati anche nella Domanda di Ammissione. Nel caso debbano essere indicati anche nella Domanda di Ammissione, si prega di specificare in quale parte.

RISPOSTA

Per quanto riguarda la prima domanda si conferma quanto già indicato nella risposta alla domanda n. 36. Come indicato alla sezione III.3 del Bando di gara, i soggetti di diritto cinese

che saranno individuati come partner dai concorrenti per ciascuna città sede di centro visti dovranno essere già in possesso di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni, presentandone copia nell'offerta di gara. Solo nel caso in cui tali società cinesi siano parti di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo con il mandatario, non meramente ai fini dell'ottemperanza alla normativa cinese, dovrà essere fornita prova anche dei requisiti previsti dal bando in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei.

In riscontro alla seconda domanda, non è necessario indicare i partner cinesi nella domanda di ammissione, ma solo nell'offerta tecnica.

[Domande e risposte pubblicate in data 24.04.2018]

DOMANDA N. 80

Nella vostra risposta alla domanda numero 16 delle Risposte ai Quesiti Pervenuti Secondo le Previsioni del Bando di Gara, scrivete quanto segue:

Qui di seguito si indica la corretta procedura per ottenere una legalizzazione di un atto cinese:
a) far effettuare una traduzione notarile da un notaio cinese portando l'originale del documento; b) far legalizzare il timbro e la firma del notaio cinese dal Ministero degli Esteri cinese ovvero, qualora al di fuori di Pechino, dall'Ufficio Affari Esteri locale competente; c) l'Ambasciata o il Consolato competente territorialmente provvedono infine alla verifica/legalizzazione della firma del Ministero degli Esteri cinese o del locale Ufficio Affari Esteri.

Potete gentilmente farci sapere:

- In che lingua vanno tradotti i documenti in cinese?
- Se in italiano, potete inviarci una lista di notai convenzionati con l'ambasciata con competenze specifiche per la traduzione dal cinese all'italiano?

RISPOSTA

I documenti vanno tradotti in italiano. Sarà necessario rivolgersi al notaio territorialmente competente.

[Domande e risposte pubblicate in data 30.04.2018]

DOMANDA N. 81

L'offerta di prezzo per un processo di visa dematerializzata deve essere separato dall'offerta riguardante il normale visa process? inoltre entrambi i prezzi devono essere esclusi di iva?

RISPOSTA

Costituendo l'eventuale offerta per un processo dematerializzato una proposta migliorativa che contribuirebbe, insieme agli altri fattori, alla valutazione delle offerte, non è possibile per questa stazione appaltante fornire indicazioni nel merito dell'offerta stessa.

Circa il riferimento all'IVA, i prezzi che saranno indicati nella documentazione di gara dovranno essere corrispondenti a quelli finali applicati all'utenza.

[Domande e risposte pubblicate in data 02.05.2018]

DOMANDA N. 82

Vi preghiamo di confermare che in conformità con i comma 1 e 3 dell'art. 93 nonché con i comma 1 e 4 dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 (nella redazione del 19.04.2017) del Codice degli appalti pubblici, la garanzia definitiva può essere rilasciata anche da imprese bancarie, a scelta dell'appaltatore, e non soltanto da una primaria compagnia di assicurazioni, come indicato all'art.11 del CAPITOLATO TECNICO DI GARA.

RISPOSTA

In materia di titolarità al rilascio della garanzia definitiva, confermiamo l'applicabilità di quanto indicato ai comma 1 e 3 dell'art. 93 nonché ai comma 1 e 4 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

[Domande e risposte pubblicate in data 07.05.2018]

DOMANDA N. 83

Nel 2014, le competenti autorità della provincia del Guangdong hanno emanato un'ordinanza con la quale si sospende il rinnovo delle rilevanti licenze così come l'emissione di nuove. Con lo stesso provvedimento, le società che abbiano già ottenuto o ottengano successivamente una registrazione nel registro delle imprese che include tra i business scope l'espletamento dei rilevanti servizi, vengono autorizzate all'espletamento di tali servizi senza necessità di licenze specifiche.

Potrebbe confermare che in questo caso sia sufficiente presentare la registrazione al registro delle imprese (business licence) del partner locale, debitamente tradotta e legalizzata?

RISPOSTA

A seguito di preliminari verifiche, abbiamo appurato che attualmente, relativamente alla Provincia del Guangdong, non sarebbe effettivamente necessario il "Permit for Intermediary Agency in Relation to the Inbound-Outbound Travel for Individuals" rilasciato dal Public Security Bureau. Le aziende interessate potrebbero in tal caso operare nel settore una volta in possesso di una "Operation License", rilasciata dalla Guangdong Administration for Industry and Commerce (AIC). Sono in corso verifiche formali con le competenti Autorità provinciali per avere conferma definitiva di tale situazione.

[Domande e risposte pubblicate in data 08.05.2018]

DOMANDA N. 84

1. Vi preghiamo di confermare che in base al comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f, D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, le microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione N. 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003 e nell'art.3, comma 1, lett. aa) del medesimo decreto legislativo, sono esonerate dall'obbligo di allegare all'offerta l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva che dovrà essere presentata nella misura del 5% soli in caso d'aggiudicazione.

2. Vi preghiamo anche di confermare che in base al comma 1 e 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f, D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, le tali tipologie d'imprese (microimprese, piccole e medie imprese) non sono invece esonerate dall'obbligo di presentare la cauzione provvisoria in sede di offerta dell'1%.

3. Inoltre, al fine di confermare lo status di "piccola impresa" sarà sufficiente allegare alla domanda una auto-certificazione attestante la nostra qualità di piccola impresa o che tipo di certificazione specifica sarà richiesta in tal caso?

RISPOSTA

1. Si conferma quanto indicato al comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 56/2017, stante quanto previsto dall'art. 103 in termini di costituzione della garanzia definitiva. Inoltre, le uniche riduzioni applicabili alla garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1, sono quelle di cui all'art. 93 comma 7.
2. Si conferma quanto indicato ai comma 1 e 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f del D.Lgs. n. 56/2017.
3. Sarà sufficiente allegare alla domanda una auto-certificazione che dimostri il possesso dei requisiti indicati all'art. 3 comma 1 lett. aa del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve le successive verifiche del caso.

[Domande e risposte pubblicate in data 09.05.2018]

DOMANDA N. 85

Le chiedo se c'è nell'aria una ulteriore proroga.

RISPOSTA

Nulla risulta a questa Ambasciata circa la possibilità di ulteriori proroghe del bando di gara.

[Domande e risposte pubblicate in data 22.05.2018]

DOMANDA N. 86

Vi preghiamo di specificare, in riferimento ai servizi opzionali aggiuntivi/ancillari, se basta semplicemente elencarli o se, invece, va specificato il prezzo per ciascuno e, in questo caso, dove deve essere indicato, considerando le diverse previsioni dei documenti di gara, come segue:

- nel capitolato tecnico di gara " Il concorrente potrà presentare un'offerta che oltre ai servizi qui indicati contenga anche servizi opzionali aggiuntivi. Il costo di tutti i servizi offerti deve essere chiaramente indicato nell'offerta economica.";
- al p. 8.1. f delle NORME DI PARTECIPAZIONE (DISCIPLINARE) il costo complessivo del servizio richiesto nel capitolato tecnico per l'Utenza va indicato senza eventuali costi di servizi opzionali facoltativi;
- nella BOZZA DEL CONTRATTO "Eventuali servizi aggiuntivi ancillari (es. traduzioni, fototessere, fotocopie, servizi assicurativi, servizio cosiddetto VIP) offerti alla generalità dell'utenza potranno essere direttamente riscossi dall' Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo dei sopramenzionati limiti. Tali servizi, insieme alle relative tariffe, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ed essere resi noti all'utenza attraverso apposita cartellonistica, che evidenzia come non si tratti di servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti."

RISPOSTA

I servizi aggiuntivi dovranno essere segnalati nell'offerta tecnica (busta B) con l'indicazione del costo per l'utenza degli stessi, aggiuntivo rispetto alla service fee (la cui entità dovrà invece essere indicata nell'offerta economica).